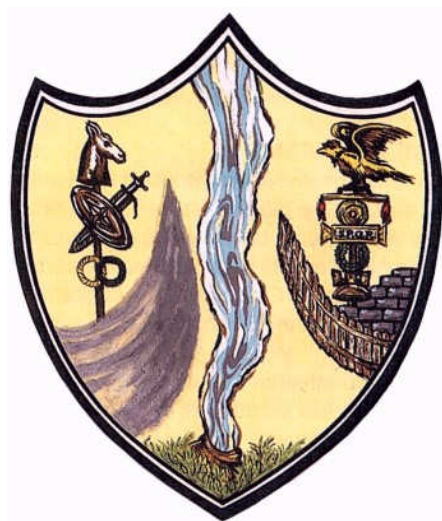




**REGOLAMENTO RECANTE
NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 , COMMA 5° E 6° ,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006**

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 160 del 23/12/2008

TITOLO I
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5°,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e)
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti quando i relativi progetti sono posti a base di gara con le modalità di cui all'art.9.

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, e' calcolato nel limite massimo del 2,00% sull'importo posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di area, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia

svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;¹
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;²
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

¹ - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 90 e il comma 16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.».

«16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.».

² - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528: «Art. 10 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.».

- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Per progetti di importo a base di gara fino a 1.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%;
per progetti di importo superiore a 5.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%.
2. La ripartizione dell'incentivo avviene con i seguenti range percentuali:
 - a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 65%;
 - c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
 - d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
 - e) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
- 3 Di norma si applica la ripartizione proposta nella tabella che segue; il dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento può modificare le ripartizioni per particolari situazioni

organizzative o di complessità progettuale rimanendo però all'interno delle forbici di cui al comma 5;

RUP	10%
TECNICI PROGETTISTI	40%
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	30%
COLLAUDATORI	5%
PERSONALE AMMINISTRATIVO E DIVERSO DAI TECNICI INCARICATI	15%

4 L'attribuzione del diverso incentivo di cui al comma 3 deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno: progetto preliminare 20%; progetto definitivo 40%; progetto esecutivo 40%. Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.
Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

RUP	10%	
TECNICI PROGETTISTI	40%	Progetto preliminare 20% (30% a base di gara) Progetto definitivo 40% (50% a base di gara) Progetto esecutivo 40%
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	30%	
COLLAUDATORI	5%	
PERSONALE AMM. E DIVERSO	15%	

CAPO III TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 7.

Termini per le prestazioni

- a. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni,

eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori che coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo che coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

- b. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- c. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e)³, del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

³ Art. 132 varianti in corso d'opera.

.....comma e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9.

Pagamento del compenso

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Il compenso viene corrisposto come segue:

Rup e personale amministrativo	50% all'aggiudicazione dell'appalto	50% al collaudo dell'opera
Gruppo di progettazione	In unica soluzione all'aggiudicazione dell'appalto	
Direzione lavori	In unica soluzione al collaudo dell'opera	

Nel caso di progetti di opere la cui competenza viene trasferita ad altro ente nel corso dell'iter di approvazione o esecuzione, l'incentivo viene erogato agli aventi diritto per le parti integralmente svolte fino all'atto ufficiale di passaggio della competenza ad altro ente.

Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo viene ripartito integralmente per le parti svolte, al 50% per RUP e personale amministrativo.

Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre 6 mesi dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, l'incentivo viene erogato agli aventi diritto proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.

CAPO V NORME FINALI

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente dell'Area ed invia al Direttore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo: l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara; l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari; eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 11

Disposizioni transitorie. Abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica:

- relativamente ai compensi di sola D.L. per le opere con consegna lavori successiva all'1.1.2009,
- per i compensi relativi alla progettazione, a tutti i progetti preliminari approvati successivamente all'1.1.2009;

I compensi erogati a decorrere dal 1.1.2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, sono assoggettati alla previgente disciplina, stante la non retroattività della norma.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento comunale approvato con D.G. n° 61/2004 ed ogni disposizione contraria con il presente atto.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 6°,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di atti di pianificazione a cura del personale interno.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono costituite dalla percentuale del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di pianificazione generale o particolareggiata. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - Ex P.R.G. ora PSC, POC e RUE L.R. 20/2000
 - Ex Piani attuativi ora PUA L.R. 20/2000
 - Piani di settore quali piani del traffico, piani di risanamento acustico, piani di regolamentazione di attività commerciali, terziarie e pubblici esercizi ecc.....
 - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti con relative osservazioni e controdeduzioni.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi atti sono posti in adozione da parte dell'Amministrazione

Art. 3.

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, e' calcolato nel limite massimo del 30% della tariffa professionale, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n. 6679.

Art. 4

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente articolo 2, sono effettuati con provvedimento del dirigente di area, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati dell'atto di pianificazione, l'elenco nominativo del personale interno che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale dell'atto di pianificazione;
 - c) il personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della pianificazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, secondo le percentuali stabilite tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività, secondo il seguente prospetto:

Responsabile unico del procedimento	10%
Tecnici progettisti	75%
Personale amministrativo e diverso dai tecnici che firmano la pianificazione	15%

CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione dell'atto di pianificazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali previste al precedente art. 5 comma 1, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del piano con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

CAPO III

TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 7.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione alle singole fasi di pianificazione.
2. I termini per la pianificazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8.

Penalità per errori od omissioni progettuali

Qualora, durante l'esecuzione delle prestazioni di pianificazione espletate dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti per errori o omissioni, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari dell'atto di pianificazione non e' corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9.

Pagamento del compenso

Il pagamento della quota di incentivazione e' disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Il compenso viene corrisposto come segue:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Per la adozione del piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni e ad avvenuta approvazione del piano	50%
Totale generale	100,00 %

CAPO V NORME FINALI

Art. 10.

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente dell'Area predispose ed invia al Direttore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo: l'indicazione degli atti di pianificazione redatti nell'anno precedente, con il relativo importo quantificato rispetto alla tariffa professionale; l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari; eventuali vizi riscontrati negli atti di pianificazione redatti, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 11

Disposizioni transitorie. Abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli atti di pianificazione la cui adozione sia successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento comunale approvato con D.G. n° 61/2004 ed ogni disposizione contraria con il presente atto.